

**Decreto banche.** La versione del provvedimento approvata dal Senato istituisce elenchi in ogni tribunale

# Vendite con professionisti doc

Previsti obblighi di formazione con quote a carico dei partecipanti

Giovanni Negri  
MILANO

La vendita dei beni pignorati solo con un professionista Doc. Che dovrà essere iscritto all'elenco istituito in ogni tribunale e dimostrare di avere assolto gli obblighi di formazione. È questa una delle novità inserite dal Senato nel testo del decreto legge banche. Un cambiamento significativo rispetto alla disciplina attuale, in base alla quale il consiglio notarile distrettuale, il consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.

Soddisfatto alla fine il presidente nazionale dei dottori commercialisti Gerardo Longobardi. «La versione licenziata dal Senato è stata sensibilmente modificata nella parte in cui si prevedevano onerosi obblighi formativi e di aggiornamento professionale e prove valutative di fine corso a carico dei professionisti iscritti ad albi. Siamo dunque soddisfatti perché hanno in parte trovato ascolto le nostre proposte che mettevano in luce come l'elenco dei professionisti delegati è già esistente e che i requisiti richiesti per potervi essere iscritti sono compiutamente fissati nel codice di rito oltre che dalle leggi professionali di appartenenza».

Determinante sarà però, per dare sostanza all'elenco, il decreto del ministero della Giustizia con il quale dovranno essere definiti gli obblighi di formazione (sia quella qualificata come «prima» sia quella periodica). Presso ogni Corte di appello, sarà costituita una commissione, con il compito di provvedere alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non com-

## I punti chiave



### 01 | L'ELENCO

La versione del decreto legge sulle crisi bancarie approvata dal Senato e in attesa di conversione finale da parte della Camera prevede l'istituzione in ogni tribunale di un elenco dei professionisti che si occupano delle procedure di vendita dei beni pignorati

### 02 | LA FORMAZIONE

Requisito base per l'iscrizione all'elenco è di avere assolto agli obblighi di formazione sia nella fase di prima formazione dell'elenco sia per la conferma nello stesso

### 03 | LA VIGILANZA

Con un decreto della Giustizia si provvederà a disciplinare il funzionamento di una commissione, istituita presso ogni Corte d'appello con il compito di vigilare sull'iscrizione all'elenco sulla conservazione dei requisiti per continuare a esservi inseriti

### 04 | LE QUOTE

Sempre con future misure attuative, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore delle norme di conversione del decreto legge, saranno stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione

porta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

Si attribuisce poi alla Scuola superiore della magistratura la funzione di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La nuova disciplina prevede che, quando ricorrono ragioni speciali, l'incarico di vendita dei beni può essere conferito a un professionista non iscritto all'elenco, con, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'indicazione analitica dei motivi della scelta. Inoltre, si dispone che i professionisti cancellati dall'elenco non possano essere reinseriti nel triennio in corso e

nel triennio successivo.

Un decreto del ministero della Giustizia, da adottare di concerto con il Mef, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilirà gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla nuova normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**NORME & TRIBUTI**

Controllare i propri obblighi fiscali

Rimborsi Iva senza pretese fino a 30mila euro

Vendite con professionisti Doc

Controllare i propri obblighi fiscali

800.822.822